

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Le attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza in ogni caso denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del comune con le forme fissate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Tale regolamento si applica altresì alle attività di estetista svolte anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che in ogni caso eseguano prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

Articolo 2: ATTIVITÀ DI ESTETISTA

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita di cosmetici". Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 3: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sentita la commissione di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.

Della decisione del Sindaco è data comunicazione all'interessato per mezzo di raccomandata.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta si terrà valida la data in cui viene completata la richiesta.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, la quale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, trascorsi i quali senza che la Giunta Regionale abbia comunicato la propria decisione il ricorso si intende respinto.

Nelle autorizzazioni per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Articolo 4: ESERCIZIO ATTIVITÀ

L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società. Le imprese che esercitano l'attività di estetista nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane.

Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, anche cooperativa, i soci, i dipendenti, i collaboratori che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci, i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in ogni caso in possesso della qualificazione professionale.

Non è consentito lo svolgimento della attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Articolo 5: ESERCIZIO ATTIVITÀ E VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della prescritta qualifica professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane.

Articolo 6: ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO UN SERVIZIO DI BARBIERE O PARRUCCHIERE

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, nella medesima sede, a condizione che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle rispettive attività.

Articolo 7: COMMISSIONE COMUNALE

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, la commissione prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142 è integrata da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

La commissione ha la medesima durata del Consiglio Comunale ed alla scadenza i suoi componenti possono essere riconfermati.

La commissione continuerà ad avere efficacia fino alla nomina della nuova commissione che dovrà in ogni caso avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.

In sede di prima applicazione si conferma la commissione già in atto la quale avrà la durata del Consiglio Comunale attualmente in vigore.

Articolo 8: COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE

La commissione comunale esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine a:

- 1) redazione del regolamento e sue modifiche con le previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63;
- 2) rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti.

Articolo 9: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione comunale qualora non pervenisse l'anzidetta designazione, il comune provvede ugualmente a integrare la medesima scegliendo il membro fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel comune oppure nella regione.

Funge da segretario della commissione il responsabile dell'ufficio commercio.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive dell'imprenditore estetista il comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**Articolo 10: RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) estremi della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
- d) nel caso di società gli estremi di iscrizione al registro imprese;
- e) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitarsi l'attività (via e numero civico);
- f) se l'attività stessa sarà svolta presso enti, associazioni, istituti;
- g) se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- h) le apparecchiature che si intendono utilizzare.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

L'esame della domanda dell'autorizzazione non sono subordinate:

- alla condizione che l'interessato disponga già all'atto della domanda del locale e che ne dia dimostrazione;
- alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali;
- alla presentazione preventiva del certificato di "prevenzione incendi" qualora richiesto dalla legislazione vigente.

Entro ^{LA COMMISSIONE GIUNTA HA PROPOSTO 30 GIORNI ANZICHE' 180} (180) giorni dalla comunicazione dell'avviso di accoglimento della domanda, pena la

decadenza della stessa, gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società o dell'atto costitutivo depositato al registro imprese;
- b) planimetria con sezione dei locali;
- c) elenco delle attrezzature;
- d) disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato o dichiarazione del proprietario).

Articolo 11: ACCERTAMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento preventivo:

- a) del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 n. 24. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 08 agosto 1985 n. 443 e all'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 24;
- c) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 n. 24 dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
- e) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 20 maggio 1986, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, della qualificazione professionale di tutti i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- f) della distribuzione degli esercizi a livello territoriale prevista dal successivo articolo 18;
- g) della distanza prevista dal successivo articolo 18;
- h) della superficie minima prevista dal successivo articolo 19;
- i) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Articolo 12: ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti sono di competenza:

- a) della commissione regionale per l'artigianato, quali relativi alle lettere b) ed e);
- b) degli organi del comune:
 - * ufficio licenze: lettere a) - c) - f);
 - * ufficio tecnico comunale: lettere h) e i);
 - * ufficio di polizia municipale: lettera g).
- c) Medico di sanità pubblica: lettera d).

Articolo 13: INIZIO ATTIVITÀ

Il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre al competente ufficio comunale i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle Imprese per le imprese non artigiane;
- b) certificazione sanitaria del personale addetto;
- c) comunicare la data di inizio di attività;
- d) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

La documentazione di cui al punto a) potrà essere richiesta direttamente dal Comune.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 14: MODIFICHE

Ogni modifica dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il medico di Sanità pubblica.

Articolo 15: TRASFERIMENTO ATTIVITÀ

Le ditte che intendono trasferire la loro attività dovranno preventivamente presentare apposita domanda. E' data priorità alle domande di trasferimento rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni.

L'autorizzazione in questo caso è subordinata oltre che al possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, anche all'accertamento delle distanze minime tra esercizi di cui all'articolo 18 e alle superfici minime di cui all'articolo 19.

Articolo 16: MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

Nel caso in cui il richiedente in possesso della qualificazione professionale subentri ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione allegando alla domanda di cui all'articolo 10 copia del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente o sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, gli eredi o aventi diritto potranno:

a) trasferire immediatamente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma. La qualità di erede o aventi diritto dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda;

b) conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e l'attività sia svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.

Il subentrante ha diritto a continuare l'attività del cedente negli stessi locali in deroga alle disposizioni di cui al successivo articolo 18.

Articolo 17: AUTORIZZAZIONE: SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA

L'autorizzazione comunale per estetista potrà essere:

a) sospesa qualora:

* il concessionario non si attiene alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni vigenti in materia;

* sia accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività;

b) revocata qualora:

- * siano venuti meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio;
- * mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco può per comprovate necessità o per altri gravi motivi prorogare di sei mesi il termine di attivazione dell'esercizio;

- * sospensione dell'attività per oltre tre mesi senza il preventivo benestare dell'autorità comunale;

- * sia accertata la recidività nell'effettuare con continuità interruzioni giornaliere dell'attività;

c) decaduta qualora:

- * non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 10.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

I relativi provvedimenti sono comunicati al titolare entro sessanta giorni.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione.

Articolo 18: DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ESERCIZI

In considerazione della morfologia territoriale del comune di Saint-Christophe non si ritiene opportuna la ripartizione del territorio comunale in zone.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 5, 5° comma, della L.R. 20 agosto 1993, n. 63 la distribuzione degli esercizi a livello territoriale al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio è determinata ad 1 esercizio ogni 1.000 abitanti, con l'applicazione di uno scarto per difetto di 50 persone.

La determinazione degli abitanti è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda di apertura.

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra la distanza di mt. 200 a raggio.

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte della via si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

E' consentito il trasferimento, sentita la commissione comunale in deroga alle distanze minime previste a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno del 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

- a) definitiva perdita dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità conseguente alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;
- c) acquisto dei locali.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, in altre parole in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

Articolo 19: SUPERFICI MINIME

La superficie minima per le nuove autorizzazioni di estetista è fissata in mq. 25.

Articolo 20: DEROGHE

Per le attività di estetista svolte all'interno di strutture alberghiere esclusivamente a favore delle persone alloggiate, in deroga a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 non sono fissate distanze e superfici minime.

CAPO III: NORME IGIENICO SANITARIE**Articolo 21: ACCERTAMENTO IGIENICO-SANITARIO**

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio è di competenza del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

A tal fine l'unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta sono mutate le condizioni oggettive precedentemente accertate. Il personale di vigilanza del servizio di igiene e sanità pubblica potrà in ogni caso effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

Articolo 22: CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

Tutti i negozi di estetista devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.:

- a) avere un'altezza come stabilito dal Piano Regolatore Comunale, essere igienicamente idoneo, essere dotato di illuminazione e bene aerato;
- b) il pavimento deve essere in materiale impermeabile onde permettere il lavaggio e la disinfezione completa;
- c) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione;
- d) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. Sarà necessario la dotazione di un lavandino con rubinetto posto nel locale stesso per poter ottemperare all'obbligo di lavarsi le mani dopo ogni operazione;
- e) i servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle

esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. I servizi inoltre non possono presentare l'entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l'interposizione di una antilatrina o di un corridoio dislocati in posizione tale da rispettare la decenza; dovrà inoltre essere installato un lavandino;

f) nel locale saranno esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di Sanità Pubblica. I cartelli saranno stampati in caratteri ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile;

g) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti;

h) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente;

i) gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e in ogni caso utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria e muniti anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.

Articolo 23: REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

L'attività può essere svolta con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a) i sedili dell'esercizio dovranno essere di materiale lavabile e forniti di poggiatesta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini di estetica;

b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia e quelli che sono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati.

Articolo 24: NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

A tutti gli addetti ai servizi delle attività di estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie dovrà essere sempre informato il cliente.

Articolo 25: CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

E' prescritto che il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare in ogni caso la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio o di direttore dell'azienda se non dopo che a richiesta dei singoli interessati il Medico di Sanità Pubblica abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattia infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposita tessera sanitaria che deve essere conservata nell'attività per gli opportuni controlli sanitari.

Le visite periodiche sopra menzionate sono richieste anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Articolo 26: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA STATICA

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico comunale, circa il possesso da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

Articolo 27: TARIFFE

Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe. Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 28: ORARIO

I negozi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che sarà stabilito dall'autorità comunale competente, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 31.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario stabilito dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'attività.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.

Articolo 29: CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI

I negozi di estetista debbono osservare il calendario dei giorni di apertura degli esercizi che sarà stabilito dall'autorità comunale competente, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 31.

CAPO V: CONTROLLI E SANZIONI**Articolo 30: CONTROLLI**

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 31: SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.

Articolo 32: PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 31, nei casi urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI**Articolo 33: DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento comunale devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione deve essere revocata.

Articolo 34: DIFFIDA PER CHIUSURA ATTIVITÀ

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere la loro attività e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 17 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

Articolo 35: ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Articolo 36: ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la relativa deliberazione di approvazione divenuta esecutiva è stata ripubblicata per 15 giorni all'albo pretorio.

CAPO I: DISPOZIONI GENERALI		
Articolo 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Articolo 2	Attività di estetista	Pag. 3
Articolo 3	Autorizzazione amministrativa all'esercizio	Pag. 3
Articolo 4	Esercizio attività	Pag. 4
Articolo 5	Esercizio attività e vendita di prodotti cosmetici	Pag. 4
Articolo 6	Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere	Pag. 5
Articolo 7	Commissione comunale	Pag. 5
Articolo 8	Compiti della commissione comunale	Pag. 5
Articolo 9	Funzionamento della commissione comunale	Pag. 6
CAPO II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE		
Articolo 10	Richiesta dell'autorizzazione	Pag. 7
Articolo 11	Accertamento per il rilascio autorizzazione	Pag. 8
Articolo 12	Organi competenti per gli accertamenti	Pag. 9
Articolo 13	Inizio attività	Pag. 9
Articolo 14	Modifiche	Pag. 9
Articolo 15	Trasferimento attività	Pag. 9
Articolo 16	Modificazione della titolarità dell'impresa	Pag. 10
Articolo 17	Autorizzazione: sospensione, revoca, decadenza	Pag. 10
Articolo 18	Distribuzione territoriale degli esercizi	Pag. 11
Articolo 19	Superfici minime	Pag. 12
Articolo 20	Deroghe	Pag. 13
CAPO III: NORME IGIENICHE SANITARIE		
Articolo 21	Accertamento igienico-sanitari	Pag. 14
Articolo 22	Condizioni igienico-sanitarie dei locali	Pag. 14
Articolo 23	Requisiti igienici delle attrezzature	Pag. 15
Articolo 24	Norme igieniche per l'esercizio delle attività	Pag. 16
Articolo 25	Controlli sanitari del personale	Pag. 16
Articolo 26	Accertamento dei requisiti di sicurezza statica	Pag. 16
CAPO IV: ORARI E TARIFFE		
Articolo 27	Tariffe	Pag. 17
Articolo 28	Orario	Pag. 17
Articolo 29	Calendario dei giorni di apertura degli esercizi	Pag. 17
CAPO V: CONTROLLI E SANZIONI		
Articolo 30	Controlli	Pag. 18
Articolo 31	Sanzioni	Pag. 18
Articolo 32	Provvedimenti d'urgenza	Pag. 18
CAPO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 33	Disposizioni transitorie	Pag. 19
Articolo 34	Diffida per chiusura attività	Pag. 19
Articolo 35	Abrogazione delle norme precedenti	Pag. 19
Articolo 36	Entrata in vigore del presente regolamento	Pag. 19